

Pubblicato il 17/07/2019

N. 03935/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03344/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Danila Aurora Minichiello, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Gelo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale per Campania in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in
Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

A)-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 20.07.2018 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato l'avviso di convocazione dei candidati ammessi al concorso bandito con Decreto Dipartimentale n. 85 del 01.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie n. 14 del 16.02.2018 ai sensi dell'art. 17, comma 2,

lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in regione Campania per l'Ambito disciplinare AD01 (comprensivo delle classi di concorso A01 - arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado e A17 - disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

- del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la mancata ammissione della ricorrente alla suddetta procedura concorsuale.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento del 03.12.2018 prot. 28996 con il quale il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato le graduatorie del concorso bandito con Decreto Dipartimentale n. 85 del 01.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie n. 14 del 16.02.2018 ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in regione Campania per le classi di concorso A01 - arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado e A17 - disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visiti il decreto cautelare n. 1143/2018 e l'ordinanza cautelare n. 1312 del 13 settembre 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che la ricorrente lamenta la mancata ammissione alla procedura concorsuale per il reclutamento di docenti per l'Ambito disciplinare AD01, ritenuto da questa Sezione, in sede cautelare (ordinanza n. 1312 del 13 settembre 2018), attribuibile ad un mero disguido informatico, che non può ricadere sulla posizione della candidata;

Rilevato che, con la suindicata ordinanza, è stato ordinato all'Amministrazione di convocare la ricorrente per sostenere le prove del concorso;

Rilevato che l'Amministrazione, disattendendo la decisione cautelare, non ha provveduto alla convocazione della ricorrente per sostenere la prova concorsuale e con decreto del 03.12.2018 prot. 28996 il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato le graduatorie del concorso;

Dato atto che in data 29 gennaio 2019 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria, quando era già fissata al 20 marzo 2019 l'udienza per la discussione del merito;

Ritenuto che, spostandosi l'interesse della ricorrente verso l'impugnazione anche della graduatoria finale, sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati in tale graduatoria, tenuto conto che, alla luce del *decisum* cautelare, la decisione dell'Amministrazione di non convocare la ricorrente a svolgere prove integrative appare, *prima facie*, lesiva della posizione soggettiva di quest'ultima;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati collocati utilmente in graduatoria, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto

degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti

controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 30 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020, nulla precludendo all'Amministrazione,

nelle more, di agire in autotutela.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) fissa per la continuazione l'udienza pubblica del 22 gennaio 2020;
-) manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Spese al merito.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 20 marzo 2019, 19 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO